

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2022
693/2022/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA VPD SOLAR 7 S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 290490682

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1232^a riunione del 20 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06) e, in particolare, l'articolo 27-bis;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 378/2022/E/eel (nel seguito: deliberazione 378/2022/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- l'Allegato A alla deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 27 febbraio 2018, n. 132, contenente "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale" *ratione temporis* vigente (nel seguito: Istruzioni operative VIA);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;

- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 10 giugno 2022 (prot. Autorità 25954 del 13 giugno 2022, VPD Solar 7 S.r.l. (di seguito: reclamante o VPD) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) il rifiuto della richiesta di modifica del preventivo *ex* articolo 7, comma 8 del TICA per imposizione derivante da *iter* autorizzativo, nell'ambito della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 290490682, relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 7.785,72 kWp, denominato "Monterazzano", da ubicarsi a Monterazzano (VT);
2. in data 14 giugno 2022 (prot. Autorità 26392 del 14 giugno 2022), il reclamante ha inviato una nota riguardante i riflessi sulla validità temporale dei termini del preventivo a seguito della presentazione del reclamo;
3. con nota del 16 giugno 2022 (prot. 26740), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 6 luglio 2022 (prot. Autorità 29515 del 6 luglio 2022), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
5. con nota del 7 luglio 2022 (prot. Autorità 29904 dell'8 luglio 2022), il reclamante ha eccepito la tardività dell'invio della suddetta memoria, chiedendone lo stralcio dal procedimento;
6. con nota del 3 novembre 2022 (prot. 55461), è stata convocata l'audizione delle parti, svoltasi in modalità da remoto in data 16 novembre 2022;
7. con nota del 17 novembre 2022 (prot. 59207), è stato trasmesso alle parti il verbale della suddetta audizione;
8. in data 10 dicembre 2022, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano:
 - a) l'articolo 27-bis, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 152/06, i quali rispettivamente prevedono che:
 - nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (nel seguito anche: VIA) di competenza regionale, il proponente presenta istanza all'autorità competente per la VIA, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,

- concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
- successivamente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso contenente (tra l'altro) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni;
 - entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione;
- b) il punto 7 “Richiesta di integrazioni contenutistiche” del paragrafo 6.5 delle Istruzioni operative VIA, ai sensi del quale *“Entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni per le osservazioni, l'autorità competente per la VIA può chiedere al proponente eventuali integrazioni di tipo contenutistico, allegando, ove pervenute, le richieste trasmesse dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti, che possono, ai fini dell'istruttoria della documentazione prodotta dal proponente, organizzarsi in maniera autonoma anche attraverso tavoli tecnici... Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine. Di tale archiviazione l'autorità competente per la VIA ne dà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti...”*;
- c) le seguenti disposizioni del TICA:
- l'articolo 1, comma 1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera ll), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
 - l'articolo 7, comma 1, lett. c) il quale prevede che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 60

- giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW;
- l'articolo 7, comma 2, in base al quale (tra l'altro) il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo;
 - l'articolo 7, comma 5, per cui (tra l'altro) il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 7.2. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal gestore di rete;
 - l'articolo 7, comma 8, primo periodo il quale prevede che il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. In questi casi:
 - la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica;
 - il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi;
 - l'articolo 7, comma 8, secondo periodo, per cui il preventivo accettato può essere altresì modificato (tra l'altro) previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente. Nel caso in cui la richiesta provenga dal richiedente, si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 5 del TICA stesso;
 - l'articolo 9, comma 11, per cui qualora il procedimento autorizzativo unico o l'*iter* per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'*iter* autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione;

- l'articolo 14, comma 14.1, secondo cui, tra l'altro, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

10. In data 28 giugno 2021, e-distribuzione ha trasmesso a VPD il preventivo di connessione avente il codice di rintracciabilità 290490682;
11. successivamente alla accettazione dello stesso, in data 3 dicembre 2021 VPD ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito anche: PAUR), presso la Direzione Regionale Ambiente Area Valutazione Impatto della Regione Lazio (di seguito: Area VIA o Autorità competente per la VIA), ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/06 "...sul progetto di *Intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 7.785,72 kWp denominato "Monterazzano...nel Comune di Viterbo..."*";
12. in data 8 marzo 2022, si è svolto un Tavolo tecnico di confronto a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 27-bis, dove l'Area VIA - facendo presente che "...la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto..." - ha invitato VPD a proporre soluzioni alternative che prevedessero l'interramento del cavidotto e dove il reclamante si è espressamente impegnato a modificare il progetto come richiesto;
13. pertanto, in data 11 marzo 2022, VPD ha chiesto al gestore di emettere un nuovo preventivo con elettrodotto totalmente interrato, per modifica imposta in sede di *iter* autorizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA;
14. con nota prot. 0381763 del 12 aprile 2022, l'Autorità competente per la VIA ha inviato a VPD (e, per conoscenza a e-distribuzione) una richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06, segnalando allo stesso di dover ottemperare a quanto richiesto nel verbale del Tavolo tecnico dell'8 marzo 2022, entro 30 giorni dal ricevimento di detta nota;
15. con nota prot. E-DIS-07/06/2022-0563766, il gestore ha comunicato di non ritenere la richiesta di modifica dell'11 marzo 2022 imposta in sede di *iter* autorizzativo, invitando VPD - ove di suo interesse - ad inoltrare l'eventuale richiesta di modifica

del preventivo *post* accettazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8 secondo periodo del TICA, con richiesta di allegare attestazione di pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del nuovo preventivo e con la precisazione che *"...trattandosi di una vostra specifica richiesta quest'ultima sarà elaborata con determinazione dei maggiori oneri a vostro carico, come disciplinato dalla regolazione vigente..."*;

16. pertanto, in data 10 giugno 2022 VPD ha presentato reclamo all'Autorità e contestualmente al gestore, chiedendo di prescrivere allo stesso l'emissione del nuovo preventivo *"... a titolo gratuito per motivi imposti dall'iter autorizzativo senza maggiori oneri per VPD..."*, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

17. VPD evidenzia di aver chiesto a e-distribuzione di procedere alla modifica del preventivo di connessione in parola *"...in virtù di un'imposizione derivante dall'Ente Autorizzatore (Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione di Impatto Ambientale) della procedura unica P.A.U.R., il quale, nel Verbale del 8/03/2022...redatto nel corso dell'iter autorizzativo, alla pagina 3, quartultimo capoverso, stabiliva che: "la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto. Invita la proponente a proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavo aereo", specificando poi che "Il giudizio non è legato al singolo impianto, ma alla tecnologia aerea, con specifico riferimento alle criticità rispetto all'inserimento paesaggistico dell'impianto..."*. Conseguentemente, la Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Valutazione di Impatto Ambientale, in data 19/04/2022, effettuava una *"Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5° del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..."*, notificata anche ad E-Distribuzione S.p.A., nella quale si denota la richiesta ad E-Distribuzione S.p.A. di *ottemperare a quanto richiesto nel summenzionato Verbale del giorno 8/03/2022..."*;
18. per VPD, infatti, è *"...oggettivamente evidente che i suindicati:*
- a) Verbale del 8/03/2022 prodotto dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione di Impatto Ambientale,*
 - b) e la successiva e proceduralmente conseguente "Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5° del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii." del 19/04/2022, notificata direttamente anche alla medesima E-Distribuzione S.p.A., siano atti amministrativi endoprocedimentali parte dell'iter amministrativo complesso e pluristrutturato che si conclude con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 rubricato, appunto, "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)" ...";*
19. il reclamante sottolinea, inoltre, che i su menzionati documenti *"...riportano essi stessi nel proprio "Oggetto", entrambi, "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006". Dunque, l'invito della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Valutazione di Impatto Ambientale (Ente Autorizzatore) a proporre*

soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto è oggettivamente da considerare come condizione preliminare vincolante per l'ottenimento dell'autorizzazione unica necessaria alla realizzazione del progetto "Monterazzano", in quanto con esso l'Amministrazione rende noto al proponente che se il progetto non subirà le variazioni da Codesta richieste, la Società non potrà far altro che veder sfumare la sua possibilità di vedersi autorizzata la realizzazione finale del progetto...";

20. *peraltro, VPD ricorda che il gestore "...per sua esplicita ammissione in una sua precedente comunicazione relativa ad un reclamo già pendente innanzi a Codesta Autorità, a pagina 2, 6° capoverso, ha riconosciuto che: "il parere reso dalla Regione nel verbale (...) possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa"...";*
21. *per il reclamante, tenendo conto della "...natura "imposta" dall'iter autorizzativo della modifica al progetto iniziale e considerato che E-distribuzione S.p.A., limitatamente all'attività di interesse pubblico dalla stessa posta in essere, risulta vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo nonché dagli stessi principi di diritto amministrativo - tra cui il principio di imparzialità della P.A. e di proporzionalità dell'azione amministrativa - la modifica del progetto dovrebbe essere garantita non solo in tempi celeri, ma anche a titolo gratuito. Si ritiene infatti inammissibile qualunque atto volto a far ricadere sulla VPD Solar 7 S.r.l. i costi di una modifica del preventivo summenzionato (codice rintracciabilità 290490682), che, oltre ad essere contrario alle disposizioni del T.I.C.A., creerebbe una situazione di disparità rispetto agli altri operatori economici e si porrebbe in evidente e netto contrasto con il principio di proporzionalità, che obbliga la P.A. e gli enti ad essa parificati ad imporre al privato il minor sacrificio...";*
22. *per tutto quanto sopra, VPD chiede all'Autorità di prescrivere al gestore di modificare il preventivo ID 290490682 "...a titolo gratuito per motivi imposti dall'iter autorizzativo senza maggiori oneri per VPD Solar 7, ai sensi degli artt. 7.2, 7.8, 9.2. e 12 del T.I.C.A., prevedendo l'interramento del cavidotto...".*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

23. *Il gestore ritiene di avere fondatamente respinto la richiesta di modifica del preventivo motivata per imposizione da iter autorizzativo ex articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA, e, quindi, di aver legittimamente non emesso il preventivo a tale titolo;*
24. *invero, il gestore fa presente che "...pur prendendo atto del contenuto del verbale reso dalla Regione Lazio in data 08 marzo 2022, considera quanto riportato alla pagina 3, da voi richiamato, non una prescrizione derivante da iter autorizzativo bensì un mero parere tecnico. Il parere reso dalla Regione cui si fa riferimento nel caso di specie, d'altro canto, non consente di considerare neppure impraticabile l'iter autorizzativo avviato né è da ritenersi anticipatorio di un diniego. Peraltro si osserva che il verbale cui si fa riferimento è stato predisposto nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prodromica all'avvio delle attività*

- in seno alla Conferenza dei Servizi, trattandosi di valutazione preliminare che occorre necessariamente acquisire stante la peculiarità del territorio...”;*
25. *e-distribuzione evidenzia, inoltre, che “...che il verbale cui si fa riferimento non è stato redatto nell’ambito della conferenza dei servizi come prescrizione dell’ente autorizzante, bensì è stato formulato nell’ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prodromica all’avvio delle attività in seno alla Conferenza dei Servizi, trattandosi di valutazione preliminare che occorre necessariamente acquisire stante la peculiarità del territorio. Pertanto, il Verbale di cui trattasi è stato redatto nell’ambito di un tavolo tecnico di confronto tra tecnici della Regione Lazio e la reclamante, su esplicita richiesta di quest’ultima... L’area VIA, dunque, nel sottolineare le criticità esistenti riconducibili alla soluzione tecnica che prevede il passaggio di un elettrodotto aereo...ha espresso alla reclamante un mero invito (e non una prescrizione) a proporre soluzioni alternative che prevedano l’interramento del cavodotto...”;*
26. *in merito, poi, alla “...presunta assimilabilità del presente reclamo rispetto alla problematica rappresentata con nota E-DIS-04/02/2022-0090860, trasmessa nell’ambito del procedimento relativo al reclamo presentato da VDP Solar 4, si osserva che si tratta di fattispecie ben differenti come già illustrato nella nostra precedente nota del 07/05/2022 su menzionata...”;*
27. *da ultimo, nell’audizione del 16 novembre 2022 e-distribuzione ha (tra l’altro) dichiarato di “...non considerare il contenuto di cui al verbale in questione una prescrizione autorizzativa, perché una prescrizione è una condizione di efficacia di un provvedimento autorizzativo, sul presupposto che il procedimento si sia concluso. Inoltre, ED non considera adeguatamente motivato l’invito formulato dalla Regione anche ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 241/90 in tema di conferenza dei servizi, atteso che le determinazioni della pubblica amministrazione devono essere ex lege congruamente motivate ed indicare le modifiche necessarie ai fini dell’assenso. ED aggiunge che le prescrizioni devono essere espresse in modo chiaro e analitico e devono specificare se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero apposte discrezionalmente per la tutela dell’interesse pubblico. ED osserva che le motivazioni sottese all’invito formulato dall’Area VIA attengano unicamente ad un giudizio negativo sull’impatto visivo e che, pertanto, non ritiene che dette motivazioni debbano essere ricomprese nell’elencazione di cui sopra. ED dichiara che, a suo avviso, la deliberazione citata da VPD in relazione a VPD Solar 4 S.r.l. conteneva ulteriori aspetti per cui, qualora si volesse far riferimento alla stessa, andrebbe rivista nel dettaglio dei contenuti nel suo complesso... In relazione al verbale dell’8.3.2022, a supporto dell’interpretazione di ED di non conclusione del procedimento, ED richiama il caso in cui nei lavori di conferenza dei servizi due o più enti rilascino pareri con previsioni diverse e contrapposte. In assenza di un provvedimento di autorizzazione finale, qualora fosse accolta l’interpretazione di VPD, per ED ne deriverebbe una “confusione” procedimentale in applicazione delle delibere Arera ed il distributore si troverebbe a dover sviluppare più varianti di preventivi assolutamente non necessari, al fine di ottemperare a richieste divergenti.*

ED osserva che le considerazioni di VPD in ordine all'impossibilità di ottenere l'autorizzazione unica in assenza di una soluzione tecnica prevista in interrato non sono supportate da alcuna evidenza documentale e che, pertanto, allo stato, sono da ritenersi mere asserzioni...".

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

28. Il *thema decidendum* della presente controversia consiste nello stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente ritenuto non imposta in sede di *iter* autorizzativo la richiesta di modifica del preventivo ricevuta da VPD in data 11 marzo 2022;
29. occorre, quindi, accertare se la richiesta di modifica in questione sia stata presentata per "...imposizione derivante dall'*iter* autorizzativo..." - e, quindi, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 8, primo periodo del TICA (come sostenuto dal reclamante) - oppure per libera determinazione del richiedente - con conseguente applicazione dell'articolo 7, comma 8 secondo periodo del TICA (come sostenuto dal gestore);
30. a tal fine, giova evidenziare in termini generali che l'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA disciplina la determinazione del corrispettivo di connessione qualora la richiesta di modifica del preventivo accettato non dipenda da una libera determinazione del richiedente, bensì da una situazione esterna necessitante la richiesta di modifica stessa;
31. detta disposizione richiama, tra l'altro, come già visto, le imposizioni derivanti da *iter* autorizzativo (come anche quelle di natura normativa) per poi generalizzare la propria portata applicativa a tutte le situazioni "forzanti" la richiesta di modifica stessa - compendiate nelle consuete categorie generali del caso fortuito e della forza maggiore - alla quale il richiedente non può sottrarsi, pena la perdita della possibilità di proseguire nello svolgimento della pratica di connessione;
32. così ricostruita sul piano generale la portata applicativa del parametro regolatorio qui rilevante, occorre valutare se la richiesta di interramento del cavidotto - ricevuta da VPD dall'Autorità competente per la VIA - sia qualificabile come imposizione *ex* articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA, nel senso sopra descritto;
33. in tale ottica, si osserva che nel Tavolo tecnico di confronto - svoltosi in data 8 marzo 2022 "...a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 27-bis, del D.lgs. 152/06..." - l'Autorità competente per la VIA ha invitato VPD a "...proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto...", in quanto "...la soluzione di elettrodotta aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto..." e il reclamante in tale sede si è da subito impegnato a modificare il progetto come richiesto dalla suddetta Autorità;
34. dopodiché, con la citata nota del 12 aprile 2022 l'Autorità competente per la VIA ha inviato a VPD (e, in conoscenza al gestore) la formale "...Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.lgs. 152/06..." - cioè una richiesta di integrazione contenutistica, come hanno cura di classificare tale tipologia di richiesta le citate Istruzioni operative adottate dalla Regione Lazio - nella quale è stato

espressamente segnalato al reclamante che “...dovrà essere ottemperato a quanto richiesto nel Verbale del Tavolo Tecnico...” e che la “...La documentazione richiesta, ai sensi del comma 5 dell’art. 27 bis...dovrà essere trasmessa entro il termine di trenta giorni...”;

35. dalle suddette evidenze testuali si rileva in modo chiaro univoco che la nota in questione:
 - giuridicamente è una richiesta di integrazione ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06;
 - espressamente segnala la doverosità di ottemperare alla richiesta di interrimento del cavidotto emersa in sede di Tavolo tecnico, indicando allo scopo anche il termine legale di carattere perentorio (come sono espressamente definiti dall’articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 152/06 tutti i termini del procedimento di rilascio del PAUR, cfr. la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. distaccata di Catania, 19 maggio 2022, n. 1386) entro cui produrre la documentazione integrativa richiesta;
36. già in base alle indicate risultanze testuali si palesa che VPD ha ricevuto una richiesta di integrazione *ex* articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06 con espressa indicazione di doverosa ottemperanza alla stessa entro la perentoria tempistica indicata, non certo un mero invito o parere tecnico;
37. ma soprattutto, dirimente per la decisione che ci occupa è il fatto che l’ultimo periodo dello stesso articolo 27-bis, comma 5 prevede testualmente che “...*Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione...*”;
38. per espressa previsione legislativa, quindi, se il destinatario di una richiesta di integrazione non ottempera a quanto con essa richiesto - nel caso di specie presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato - l’istanza autorizzativa deve essere necessariamente archiviata e, quindi, l’*iter* autorizzativo si chiude, con conseguente impossibilità per il produttore di ottenere il titolo abilitativo richiesto;
39. è, quindi, la stessa normativa primaria che per *tabulas* sanziona con la doverosa estinzione del procedimento di rilascio del PAUR il caso in cui il richiedente non produca la documentazione integrativa richiesta entro il perentorio termine legale;
40. è di tutta evidenza che - pur nel rispetto delle esigenze di accelerazione e semplificazione amministrativa alla base dell’introduzione del PAUR - il legislatore ha salvaguardato l’autonoma rilevanza e centralità della procedura VIA nella sequenza procedurale del PAUR stesso, così come del resto confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo 2021, n. 53, secondo cui “...*il provvedimento autorizzatorio unico non possiede una natura propriamente sostitutiva della VIA regionale, bensì comprensiva di essa (sentenze n. 246 e n. 198 del 2018). Così, benché sia prevista la conclusione contestuale di quelli che prima erano itinerari amministrativi autonomi, rimane in capo alle diverse autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti. Peraltro, secondo lo stesso art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi «è assunta sulla base del provvedimento di VIA», nel senso che la positiva valutazione degli impatti*

ambientali costituisce un presupposto per l'ottenimento degli altri titoli abilitativi utili all'esercizio del progetto...";

41. peraltro, anche le citate Istruzioni operative VIA (paragrafo 6.5, punto 7, ultimo periodo) - in perfetta aderenza con il dettato legislativo cui ineriscono - ribadiscono espressamente che “...*qualora entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine...*”; si tratta a tutta evidenza di un obbligo meramente dichiarativo di un effetto prodotto direttamente dalla legge;
42. l'opzione legislativa contenuta nell'articolo 27-bis, comma 5 ultimo periodo è, peraltro, in linea con i tratti di autonomia e centralità propri della VIA, riconosciuti e attestati dalla costante giurisprudenza, tra cui *ex plurimis* la recente sentenza n. 7978/2022 del Consiglio di Stato, Sezione IV, depositata in data 14 settembre 2022 dove si legge che “...*In termini generali, occorre infatti rilevare che la VIA (così come la VINCA), chiude un procedimento autonomo caratterizzato da un altissimo tasso di discrezionalità non solo tecnica, ma politica (secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale: cfr. Corte giustizia UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, C-117/17; sez. I, 26 luglio 2017, C-196/16; Cons. Stato, sez. IV, n. 3527 del 2021; sez. V, n. 1640 del 2012)...È, invero, pacifico in giurisprudenza che, stante l'autonomia procedimentale e la immediata lesività della VIA, il termine per impugnare la decisione favorevole decorre dalla pubblicazione per estratto del provvedimento ex art. 27 d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo ratione temporis vigente (tanto a partire da Cons. Stato sez. VI, n. 316 del 2004; successivamente: sez. IV, n. 190 del 2018; n. 4327 del 2017; n. 36 del 2014; n. 361 del 2013; v. da ultimo sez. IV, n. 6406 del 2022; 6013 del 2022; 5870 del 2022...)*”;
43. da quanto sopra, risulta *per tabulas* che la richiesta di integrazione diretta dall'Autorità competente per la VIA a VPD costituisce una imposizione derivante da *iter* autorizzativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8 del TICA, in quanto:
 - se VPD ottempera a tale richiesta (*id est* presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato) nel termine dalla stessa indicato, il procedimento passa alla fase successiva della indizione della conferenza di servizi;
 - diversamente, il procedimento deve essere *sic et simpliciter* archiviato: *tertium non datur*;
44. e l'impossibilità di conseguire il titolo autorizzativo determina anche la decadenza della pratica di connessione, poiché l'articolo 9, comma 11 del TICA prevede che “...*Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione...*”;

45. le motivazioni giuridiche sopra esposte valgono *ex se* a ritenere non legittima la decisione del gestore di non riconoscere la richiesta di modifica del preventivo ricevuta da VPD come da imposizione derivante da *iter* autorizzativo;
46. ma tale (persistente) determinazione risulta ancor più censurabile ricordando che (come anche evidenziato dal reclamante) nella memoria prodotta nel procedimento di trattazione di un precedente reclamo promosso da altro produttore (nota E-DIS-04/02/2022-0090860) - acquisita in detto procedimento in data 4 febbraio 2022, prot. Autorità 5032 del 4 febbraio 2022) e deciso con deliberazione 378/2022/E/eel - il gestore ha testualmente dichiarato “...*Prendendo atto che il parere reso dalla Regione nel verbale del 17/11/2021 possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa, vi confermiamo il contenuto di cui alla nostra nota del 07/12/2021 (prodotta dalla reclamante: Allegato 4) per ciò che attiene la scadenza dei termini per la comunicazione dell’avvio dell’iter autorizzativo ai sensi dell’articolo 9.3 del TICA...*”;
47. in tale decisione l’Autorità ha preso atto di tale affermazione del gestore ed ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta soddisfazione nelle more del procedimento con riferimento alla prima doglianza di detto reclamo, analoga a quella (unica) del presente reclamo;
48. orbene, come accennato, il gestore ha contestato l’assimilabilità di tale dichiarazione (rivendicata dal reclamante) al caso che ci occupa dichiarando che si tratta di fattispecie “...*ben differenti...*”;
49. a tal proposito, si osserva che l’asserita differenza di fattispecie è smentita *per tabulas* dal fatto che - anche nel presente reclamo - viene in considerazione un verbale di Tavolo tecnico identico a quello cui si riferisce la nota E-DIS-04/02/2022-0090860, quindi l’identica tipologia di atti ricorre in entrambe le fattispecie;
50. rispetto a quest’ultima argomentazione può, pertanto, a buon diritto affermarsi che il gestore ha tenuto una condotta difensiva non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché del principio c.d. di non contraddizione (*nemo venire contra factum proprium*); sulla contrarietà al principio di buona fede di tesi difensive collidenti espresse (anche) in sede giustiziale cfr. le sentenze n. 1376/2019 e n.1377/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I depositate il 14 giugno 2019;
51. ma al di là del tentativo di porre in non cale la già avvenuta qualificazione come prescrizione autorizzativa della richiesta di modifica - riferita addirittura al verbale del Tavolo tecnico - nell’ambito del procedimento conclusosi con la deliberazione 378/2022/E/eel, resta dirimente il fatto che l’attuale decisione trova il suo compiuto fondamento motivazionale sulle argomentazioni sopra esposte in relazione al regime giuridico previsto dal citato articolo 27-bis, comma 5 - per il caso di mancata ottemperanza alle richieste di integrazione ivi contemplate (nel caso di specie la pluricitata nota del 12 aprile 2022) - ed in base al quale le conseguenti richieste di modifica del preventivo devono ritenersi imposte in sede di *iter* autorizzativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA;
52. fermo restando quanto sopra, si ritiene opportuno dare comunque sintetico riscontro anche alle principali argomentazioni fornite - peraltro talvolta in modo postumo - da

e-distribuzione nella audizione del 16 novembre 2022, stante la loro erroneità per contrasto con l'articolo 27-bis, comma 5, con l'articolo 7, comma 8 del TICA e con il contenuto del verbale del Tavolo tecnico dell'8 marzo 2022;

53. ed invero, rispetto alla dichiarazione di e-distribuzione di:

- non considerare “...il contenuto di cui al verbale in questione una prescrizione autorizzativa, perché una prescrizione è una condizione di efficacia di un provvedimento autorizzativo, sul presupposto che il procedimento si sia concluso...”, si osserva che essa rappresenta una tipologia di prescrizione/imposizione, non l'unica in base all'ordinamento vigente, avendo, ad esempio, nel caso in esame il legislatore condizionato il proseguimento del procedimento di rilascio del PAUR alla necessaria ottemperanza, da parte del proponente, alle eventuali richieste di integrazioni da parte dell'Autorità competente per la VIA;
- non considerare “...adeguatamente motivato l'invito formulato dalla Regione anche ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/90 in tema di conferenza dei servizi, atteso che le determinazioni della pubblica amministrazione devono essere ex lege congruamente motivate ed indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. ED aggiunge che le prescrizioni devono essere espresse in modo chiaro e analitico e devono specificare se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero apposte discrezionalmente per la tutela dell'interesse pubblico. ED osserva che le motivazioni sottese all'invito formulato dall'Area VIA attengano unicamente ad un giudizio negativo sull'impatto visivo e che, pertanto, non ritiene che dette motivazioni debbano essere ricomprese nell'elencazione di cui sopra...”, si osserva, in primo luogo, che il richiamo alla Conferenza di Servizi è inconferente, in quanto la richiesta di integrazione attiene, come accennato, ad una autonoma fase della procedura VIA precedente. Inoltre - in disparte la circostanza che e-distribuzione non pare essere il soggetto legittimato ad eccepire eventuali difetti di motivazione posti alla base di imposizioni autorizzative dirette al proponente - in ogni caso nella fattispecie in esame il tenore letterale della richiesta di integrazione risulta assolutamente chiaro ed univoco in ciò che prescrive al proponente e nella relativa motivazione (che, giova ricordare è espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'Autorità competente per la VIA, cfr. la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7978/2022): peraltro, nessuna eccezione sotto questo profilo è stata mossa dal gestore al momento del riscontro negativo fornito alla richiesta di modifica del preventivo, non accolta esclusivamente sotto l'aspetto della sua asserita non derivazione da imposizione;
- ritenere che “...la deliberazione citata da VPD in relazione a VPD Solar 4 S.r.l. conteneva ulteriori aspetti per cui, qualora si volesse far riferimento alla stessa, andrebbe rivista nel dettaglio dei contenuti nel suo complesso...”, si rileva che trattasi di dichiarazione priva di rilevanza, in quanto la deliberazione 378/2022/E/eel ha considerato cessata la materia del contendere sulla prima istanza di detto reclamo - identica a quella unica del caso che ci occupa - e

- respinto la seconda istanza (riattivazione della decadenza della pratica per mancato tempestivo avvio dell'iter autorizzativo), riconoscendo la correttezza, sotto quest'ultimo aspetto, della condotta di e-distribuzione;
- richiamare, in relazione al verbale dell'8 marzo 2022 *"...a supporto dell'interpretazione di ED di non conclusione del procedimento...il caso in cui nei lavori di conferenza dei servizi due o più enti rilascino pareri con previsioni diverse e contrapposte. In assenza di un provvedimento di autorizzazione finale, qualora fosse accolta l'interpretazione di VPD, per ED ne deriverebbe una "confusione" procedimentale in applicazione delle delibere Arera ed il distributore si troverebbe a dover sviluppare più varianti di preventivi assolutamente non necessari, al fine di ottemperare a richieste divergenti..."*, si osserva nuovamente la non pertinenza del richiamo alla Conferenza di servizi - nonché la genericità e temerarietà della non meglio precisata *"confusione procedimentale in applicazione delle delibere Arera"* - tenuto conto che, anche in questo caso, niente è stato in precedenza eccepito da e-distribuzione sulla *"confusione"* della richiesta del reclamante, limitandosi unicamente il gestore a qualificare la richiesta di cavo interrato quale espressione di una libera scelta di VPD;
 - ritenere che *"...le considerazioni di VPD in ordine all'impossibilità di ottenere l'autorizzazione unica in assenza di una soluzione tecnica prevista in interrato non sono supportate da alcuna evidenza documentale e che, pertanto, allo stato, sono da ritenersi mere asserzioni..."*; si richiama di nuovo il testo del citato articolo 27-bis comma 5, ultimo periodo, laddove dispone che *"...Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione..."*: in claris non fit interpretatio;
54. infine, poiché sulla base delle risultanze istruttorie - ed alla luce delle sopra esposte motivazioni - risulta accertato che e-distribuzione illegittimamente non ha emesso il preventivo richiesto da VPD secondo i dettami contenutistici e temporali previsti dall'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA (che in relazione al termine di emissione richiama l'articolo 7, comma 1 del TICA stesso), il tempo successivo alla scadenza del termine di emissione (*id est* 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di modifica) fino alla data effettiva di emissione si configura come ritardo dipendente da causa imputabile al gestore, con conseguente obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA;
55. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;

56. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta fondato

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da VPD Solar 7 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 290490682, essendo stata accertata la violazione, da parte di quest'ultimo, dell'articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A.:
 - a) di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo per imposizione derivante da *iter* autorizzativo *ex* articolo 7, comma 8, primo periodo del TICA, in accoglimento della richiesta ricevuta da VPD Solar 7 S.r.l.;
 - b) di erogare a VPD Solar 7 S.r.l., entro la citata tempistica, l'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14 del TICA, pari a 20 euro per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'emissione del nuovo preventivo e la data di effettiva emissione dello stesso;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini